

Calabria: ancora forestali?

di Francesca Fazio

La Regione Calabria, adottando la delibera di Giunta regionale n. 268 del 29 luglio 2013, si è finalmente dotata di una normativa regionale sui tirocini extra-curricolari.

La *Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini calabrese* segue abbastanza da vicino i contenuti delle Linee-guida nazionali. A livello di tipologie, accanto ai tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi precedenti; i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per disoccupati, inoccupati, in cassa integrazione e i tirocini di formazione e orientamento o inserimento/reinserimento per disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la Regione Calabria regola anche i tirocini estivi in favore di studenti, durante il periodo di sospensione dei corsi.

Con riguardo ai soggetti promotori pare positivo, ai fini di aumentare l'efficienza dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, la previsione di includere anche i soggetti autorizzati alla intermediazione di lavoro a livello nazionale (ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003), come previsto dalle Linee-guida e pur tuttavia non attuato da tutte le Regioni. Sempre con riguardo ai soggetti che possono attivare stage però, la Regione Calabria include anche i parchi nazionali e regionali. Questa inclusione prepara forse il terreno per nuove guardie forestali? Non se ne sentirebbe invero la necessità, visto che, come riportano vari media, i forestali calabresi costituiscono un esercito di circa 10.500 persone, due volte e mezzo i ranger canadesi per un territorio molto più limitato. Sarebbe quindi insensato formare stagisti per un mestiere saturo, e

soprattutto farlo, come nel caso dei super stage calabresi, con soldi pubblici europei.

Un dubbio riguarda poi l'interpretazione dei criteri che devono soddisfare i soggetti ospitanti al fine di poter accogliere tirocinanti, e, precisamente, riguardo alla circostanza di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Se nelle Linee-guida e in tutte le altre normative regionali è precisato che tale circostanza si intende limitatamente alle figure professionali analoghe a quelle per le quali si vuole attivare tirocinio, nella normativa calabrese questo non viene precisato, lasciando il dubbio sul fatto che, per ospitare tirocini, il soggetto non debba – in assoluto – aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti. Si tratta probabilmente di una omissione non voluta eppure in grado di provocare problemi operativi e di limitare l'attivazione di tirocini. Nel verso opposto va invece l'indicazione relativa alla base per il computo dei limiti numerici. Il numero di tirocinanti che è possibile ospitare contemporaneamente si basa, a differenza delle Linee-guida, non solo sul numero di dipendenti a tempo indeterminato, ma anche dei dipendenti a termine di durata non inferiore a 24 mesi (purché la durata residua sia pari ad almeno la durata del tirocinio) e dei soci delle società cooperative. Ciononostante, la normativa specifica come non sia possibile impiegare i tirocinanti per attività che non richiedono un periodo formativo e utilizzare il tirocinio in sostituzione di contratti a termine, personale in malattia, maternità o ferie.

Un elemento di ulteriore problematicità per i soggetti ospitanti è rappresentato poi dalla previsione riguardante i soggetti multi-localizzati. Infatti, ignorando la novità del "pacchetto Letta" sulla possibilità di un accentramento gestionale rispetto alla Regione ove è ubicata la sede legale, la delibera prevede che in caso di soggetto con più sedi territoriali (anche PA) operi la normativa della Regione Calabria. Un inutile appesantimento burocratico in una Regione tra le più colpite dalla disoccupazione giovanile.

Infine, a dimostrazione della crescente confusione fra tirocinio e lavoro, la disciplina calabrese stabilisce che l'indennità di partecipazione sia rivalutabile secondo indicizzazione Istat, come le retribuzioni contrattuali. Anche questa previsione ricorda il caso dei super stage attivati negli anni passati dalla Regione, che, per durata e importo, erano concorrenziali a contratti di lavoro subordinato.